

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 03-06-2004) 02-08-2004, n. 33162

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FULGENZI Renato - Presidente

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PATELLA CARLO, n. a Taranto il 30.8.1953;

DE COSMO GAETANO, n. a Taranto il 3.1.1945;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (sez. di Taranto), emessa in data 7.2.2003;

- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;

- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;

- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. V. Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

- udito l'avv. C. Mattesiper le parti civili Cervelli e Illiano, che ha concluso in adesione alle conclusioni del P. G.;

- uditi gli avv.ti F. Coppi e R. Errico per Patella e F. Lamanna per De Cosmo, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

Osserva:

Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza in data 13.12.2000, il Tribunale di Taranto dichiarò Carlo Patella -funzionario responsabile dell'Ufficio economato e capo servizio contabile del Comune di Taranto, nella qualità di preposto all'aggiudicazione degli appalti per il servizio di trasporto e manovalanza in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del 23.4.1995 (delibera n. 89 del 7.4.95) e delle consultazioni referendarie del giugno 1995 (delibera n. 1214 del 19.5.95) - colpevole del reato continuato di turbata libertà degli incanti (artt. 81 cpv. e 353 cod. pen.) perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con la minaccia di ritorsioni ai suoi danni, costringeva Domenico Illiano, gestore della ditta di traslochi di cui era titolare la moglie Rosa Cervelli, a partecipare alle gare di licitazione privata presentando offerte tali da favorire l'aggiudicazione ad altre ditte (fatto commesso sino al 15.5.95, data d'aggiudicazione della seconda gara).

Il Patella fu invece assolto, perchè il fatto non sussiste, dal reato di cui al capo b) della contestazione (artt. 81 cpv. e 317 cod. pen.) perchè, nella qualità di responsabile del servizio economato del Comune di Taranto, abusando dei suoi poteri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva indotto l'Illiano a corrispondergli illecitamente somme di danaro, per un importo complessivo compreso tra i 15 e i 20 milioni di lire, con la minaccia di rallentare, in caso contrario, la liquidazione degli ordini di pagamento in favore della ditta Cervelli (fatto commesso sino a tutto il 1996).

1.2. Con la stessa sentenza, il tribunale dichiarò Giuseppe Panico e Gaetano De Cosmo responsabili di concorso in concussione continuata ai danni dell'Illiano. A costoro fu addebitato: di avere (capo e), il De Cosmo in qualità di vice-sindaco, facente funzioni di Sindaco del Comune di Taranto, abusando dei propri poteri, indotto l'Illiano a promettere e successivamente a corrispondere indebitamente la somma complessiva di 50 milioni di lire, con due distinti pagamenti (rispettivamente di venti e di trenta milioni) fatti direttamente al Panico che riceveva materialmente il danaro dall'Illiano, e ciò al fine di concedere alla ditta Cervelli il rinnovo per altri due anni di un contratto d'appalto con il Comune di Taranto per il servizio di fornitura, manovalanza e mezzi di trasporto, rinnovo avvenuto con delibera n. 87 del 19.1.1996 adottata dalla Giunta comunale presieduta dal Sindaco De Cosmo; nonchè di avere (capo d) indotto l'Illiano a promettere e poi versare la somma di trenta milioni di lire, materialmente consegnata al Panico, per garantire l'effettiva esecuzione dei lavori previsti dal contratto di facchinaggio e trasporto stipulato tra il Comune di Taranto e la ditta Cervelli il 9.2.1996 (fatto commesso fino al 20.3.1996).

1.3. La Corte d'appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), con la sentenza sopra indicata, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, condannò il Patella anche per la concussione a lui contestata e confermò tutte le altre statuizioni, comprese quelle di condanna degli imputati al risarcimento dei danni verso le parti civili Rosa Cervelli e Domenico Illiano; per il Panico pronunciò sentenza di "patteggiamento" ai sensi dell'art. 599.4 c.p.p..

1.4. Contro la decisione della corte d'appello ricorrono per Cassazione il Patella e il De Cosmo.  
Motivi della decisione

2.2. Il ricorso del Patella è fondato per quanto concerne la condanna per la concussione.

La deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato purchè sia sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione

ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

Nel caso di specie, tale opportunità appare ancor più stringente, trattandosi di dichiarazioni provenienti da parte offesa fortemente irritata per una serie di oggettive prevaricazioni di cui fu vittima da parte di esponenti del Comune di Taranto e il cui risentimento verso il funzionario Patella risulta acuito dalla propria (infondata) pretesa, dal Patella disattesa, di potere e dovere svolgere tutti i lavori di trasporto e facchinaggio correlate allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie senza necessità di svolgimento di nuova gara, ma solo sulla base del contratto già stipulato tra la ditta di sua moglie e il Comune di Taranto.

Rileva, inoltre, il Collegio che, per superare la valutazione d'indeterminatezza dell'accusa e di mancata specificazione delle modalità della condotta concussiva, che aveva condotto il giudice di primo grado all'assoluzione dall'addebito di concussione, la corte d'appello avrebbe dovuto individuare elementi sicuri e specifici per dissipare l'ambiguità di una situazione di fatto nebulosa ed indistinta nel suo sorgere, in cui l'Illiano assume l'iniziativa di "offrire un caffè" al pubblico ufficiale Patella ("in modo che non si scordasse di lui al momento delle liquidazioni" e quindi ottenere pagamenti tempestivi), nella quale ben può essere accaduto che il rapporto illecito, inizialmente nato come corruttivo, abbia via via assunto le connotazioni della concussione.

Nè è sufficiente il riferimento operato dalla sentenza d'appello ad una "situazione ambientale" in cui sia diffuso il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "dazione illecita" (ben potendo un esperto imprenditore anche approfittare del clima di diffusa illegalità per lucrare vantaggi, che possono consistere nel più tempestivo conseguimento di quanto gli spetta), ma è necessario l'accertamento di una situazione caratterizzata da una convenzione, tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce attraverso una comunicazione, magari sfumata nella forma per il fatto di richiamarsi a condotte usuali. E' pertanto necessario che il giudice accerti, dandone conto in motivazione, il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale e del privato, nonchè il rapporto instaurato tra i due soggetti, che deve essere caratterizzato da una pretesa del primo (ancorchè implicita o indiretta) e da una correlativa pressione sul secondo tale da determinarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante.

Ciò in realtà non risulta dalla motivazione della sentenza, permanendo nella ricostruzione del fatto quel carattere di indeterminatezza che aveva ben evidenziato il giudice di primo grado, cosicchè inutile appare un rinvio al giudice di merito, anche alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Infondati invece sono i motivi dedotti in relazione al reato di turbata libertà degli incanti, in relazione al quale le due sentenze dei giudici di merito hanno evidenziato, con dovizia di elementi probatori di riscontro alle specifiche e inequivoche dichiarazioni della parte offesa, la pressione del Patella sull'Illiano affinché partecipasse alle gare, ma con offerte tali da assicurare la vittoria dell'unico altro concorrente (ditta Cordola). La pressione, operata con la prospettazione del fatto del terzo ("l'ostracismo" da parte del sindaco Cito) fu tanto efficace che l'Illiano dovette soggiacere e assecondare la volontà attribuita dal Patella al Sindaco.

La reiterata protesta di mancanza di correlazione tra contestazione e condanna per avere i giudici di primo grado individuato nel comportamento del Patella "una condotta collusiva più che minacciosa" non ha fondamento, come è stato già rilevato dal giudice d'appello. Al di là del termine collusione, utilizzato in modo del tutto improprio dal primo giudice, rimane l'accertamento di fatto, operato dal

Tribunale e condiviso dalla Corte d'appello, che il Patella determinò l'esito della gara prospettando all'Illiano le conseguenze cui sarebbe andato incontro se avesse presentato offerte tali da non risultare soccombente. Tanto basta a ritenere l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 353 cpv. cod. pen., in perfetta correlazione con la contestazione.

Va tuttavia preso atto che, a seguito del riconoscimento da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti, il reato previsto dall'art. 353 comma 1, cod. pen., commesso fino al 15.5.1995, risulta prescritto il 15.11.2002.

Nei confronti del Patella la sentenza va perciò annullata senza rinvio: quanto alla contestata concussione perchè il fatto non sussiste; quanto alla turbata libertà degli incanti perchè il reato è essere estinto per prescrizione, ferme rimanendo le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p..

2.2. Il De Cosmo impugna la sentenza con due atti, il primo sottoscritto dal difensore che lo assistette nel processo d'appello, depositato il 17.6.2003, e il secondo sottoscritto da altro difensore specificamente nominato per il giudizio di legittimità, depositato il 22.9.2003.

Il primo ricorso deduce apoditticamente mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, processuale e sostanziale, in relazione alla ritenuta sussistenza dei fatti e alla loro qualificazione giuridica, nonché al trattamento sanzionatorio, incorrendo nella violazione della lett. c) degli artt. 581.1 e 591.1 c.p.p. per carenza di specificità dei motivi, con conseguenza sanzione di inammissibilità.

Per quanto concerne il ricorso ammissibile, il Collegio rileva innanzi tutto l'infondatezza del dedotto vizio di motivazione relativo alla valutazione del contenuto registrazioni operate dall'Illiano di taluni colloqui avuti con Panico, dai giudici di merito ritenuto intermediario tra gli amministratori (suo cognato, l'ex sindaco Cito, e il vice sindaco De Cosmo, facente funzioni di sindaco) e l'Illiano, sulla cui utilizzazione va richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza, ribadita anche a Sezioni Unite, secondo cui la registrazione fonografica di conversazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Cass. SS.UU. n. 36747/03, Torcasio, ced 225466).

La Corte d'appello ha spiegato, con motivazione corretta e logicamente plausibile e, pertanto, insindacabile ex art. 606.1 lett. e) c.p.p., che la mancanza di registrazione di conversazioni con il De Cosmo e con il Cito, "non consente di argomentare alcunchè, specie tenuto conto che le conversazioni disponibili non si presentano intrinsecamente manomesse o interrotte o, comunque, di dubbio significato".

Il ricorrente deduce poi violazione dell'art. 192 c.p.p. e relativo vizio di motivazione in relazione alla gravità e concordanza degli indizi emersi in dibattimento (comma 2), nonché alla ritenuta attendibilità dell'Illiano e all'esistenza di riscontri alle sue dichiarazioni (comma 3).

Richiamato quanto sopra specificato sulle dichiarazioni della parte offesa con riferimento al ricorso del Patella, va subito esclusa la violazione di legge ex art. 192 comma 3 c.p.p. per inapplicabilità di tale regola probatoria alle dichiarazioni accusatorie del testimone-parte offesa, pur potendo risultare talvolta, in relazione alla concretezza della specifica vicenda, opportuno procedere (e la cui omissione può costituire vizio di motivazione, non violazione di legge) ad una più rigorosa valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, utilizzando anche riscontri esterni per meglio valutare l'attendibilità delle stesse.

Orbene, i giudici di merito hanno non solo proceduto ad una rigorosa valutazione dell'intrinseca credibilità dell'Illiano e dell'attendibilità della sue dichiarazioni, ma non hanno mancato - a differenza di quanto sopra rilevato con riferimento all'imputazione di concussione contestata al Patella - di procedere al riscontro di tali precise e dettagliate dichiarazioni con altri elementi, non solo logici, ma anche fattuali (dichiarazioni del coimputato Panico);

inequivoco contenuto delle registrazioni di alcuni dei colloqui Panico-Illiano, avvenuti tra novembre 1995 e il marzo 1996; tempi e modalità e anomalie della procedura amministrativa, con particolare riferimento a quanto avvenne il giorno 8.2.1996; dichiarazioni dei testi Licciardiello e Secondo; incontro e contenuto del colloquio tra l'Illiano e il De Cosmo in occasione del funerale del padre del teste Licciardiello il giorno precedente la seconda dazione di danaro;

accertamenti sui prelievi bancali fatti dall'Illiano in concomitanza con i denunciati pagamenti illeciti): elementi ritenuti fortemente espressivi del consapevole coinvolgimento del De Cosmo nelle illecite richieste di danaro, effettuate tramite il Panico, per condizionare il rinnovo dei contratti da parte della amministrazione comunale, di cui il De Cosmo era assessore ai contratti e, dopo la sospensione dalla carica del Cito nel dicembre 1995, anche facente funzioni di sindaco.

Da tali elementi probatori, già di per sè gravemente indiziati, i giudici di merito hanno tratto motivi di conforto alla veridicità dei fatti narrati dall'Illiano e, particolarmente, al pieno e consapevole coinvolgimento del De Cosmo: risulta dalla sentenza che la dazione del danaro fu in entrambi i casi (febbraio e marzo 1996) sollecitata ed ottenuta proprio strumentalizzando la carica rivestita del De Cosmo, da cui dipendeva giuridicamente e di fatto l'ulteriore prosecuzione del rapporto negoziale della ditta Cervelli-Illiano con il Comune di Taranto, senza ovviamente - stante l'espressa lettera dell'art. 317 cod. pen. - che potesse avere rilevanza alcuna la circostanza che il danaro fosse destinato all'ex sindaco Cito e non al De Cosmo.

Alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la corte d'appello ha dedicato due pagine di motivazione per evidenziare la "dimostrata contezza, da parte del De Cosmo, della richiesta di danaro e del condizionamento dell'attività contrattuale dell'amministrazione comunale all'esaudimento della stessa", considerando, a parte le denunce dell'Illiano, che nelle conversazioni registrate con il Panico il riferimento al De Cosmo era esplicito e che il tenore del contenuto del colloquio De Cosmo- Illiano, in occasione del funerale, risultava avvalorato dal successivo colloquio (registrato) tra l'Illiano e il Panico, in cui il secondo si dichiarava contento che il primo avesse ricevuto esplicita conferma del ruolo dell'interlocutore e della riferibilità delle sue richieste ad una conforme volontà del De Cosmo.

In conclusione, la corte territoriale ha proceduto ad una compiuta valutazione di quanto era stato devoluto con l'appello, dando conto del suo convincimento con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, in ordine a tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei reati ascritti, sicchè essa si sottrae al sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 606.1 lett. c) c.p.p..

Va infine rilevato che la violazione di legge, formalmente dedotta con riferimento all'art. 192 co. 2 c.p.p., in realtà si risolve in un'inammissibile censura in punto di fatto alla valutazione di elementi probatori operata dalla Corte d'appello.

Il ricorso del De Cosmo va, perciò, rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

2.3. Patella e De Cosmo vanno infine condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Patella Carlo in relazione a capo B) perchè il fatto non sussiste e in relazione al capo A) perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso di De Cosmo Gaetano, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna Patella Carlo e De Cosmo Gaetano in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, Cervelli Rosa e Illiano Domenico, che liquida in complessivi euro 1.700 (millesettecento), di cui euro 1.500 per onorario, oltre ad IVA e CPA, in favore di ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2004

**MASSIMA**

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi terzo e quarto, che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che occorrevano i riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, nutriva nei loro confronti forti risentimenti).